

La gestione del rischio in materia di rifiuti alla luce della L. n. 147/2025

*Gli strumenti per il contrasto alle
attività illecite in materia ambientale*

Marco Ostoich
ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza

Vicenza, 28/01/2026

Contenuti presentazione

- La nuova normativa in materia di contrasto alle attività illecite nella gestione dei rifiuti (DL n. 116/25 e **L. n. 147/2025**).
- Competenze dell’Agenzia per la Prev e Prot.ne Amb.le del Veneto – ARPAV.
- Organizzazione ARPAV e le attività di controllo ambientale – **L. n. 132/2016**.
- **Ispettori ambientali**, personale con qualifica di UPG, **DPR n. 186/2024**.
- I controlli effettuati.
- Gli **strumenti di contrasto** delle attività illecite in applicazione della **L. n. 147/2025**.

Avvertenza/«disclaimer»

- Con la presentazione si intende fornire **spunti alla discussione** sui contenuti e sull'applicazione della L. n. 147/2025 avvertendo che la stessa non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva e certamente andrà integrata con le indicazioni giurisprudenziali ed interpretative che man mano saranno disponibili.
- **Si evidenziano la complessità e la difficoltà del tema nonché le incertezze interpretative.**
- Prot. 52759 12/06/2025 terre e rocce presso impianti gestione rifiuti inerti, indirizzo DG Arpav.

DL n. 116/2025

contrastò attività illecite

- In data 8/08/25 è stato emanato il DL n. 116 “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”
- (modificato dal Senato in data 25/09/25 e convertito nella **Legge n. 147/2025**).

DL n. 116/2025

- La nuova normativa costituisce risposta alle preoccupazioni espresse dalla **Corte Europea dei diritti umani** (CEDU) nella sentenza-pilota emessa il 30/01/2025 nel caso Cannavacciuolo e Altri contro l'Italia (ricorso n. 51767/14 e altri), sulla situazione di grave inquinamento ambientale che ha colpito il territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, la c.d. **Terra dei Fuochi**.
- Nel provvedimento citato, la Corte EDU ha riscontrato una violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione europea dei diritti umani e ha richiesto l'attuazione di misure adeguate per la riqualificazione ambientale dei territori interessati dal fenomeno, entro due anni dalla pubblicazione della sentenza.

Sentenza CEDU

Premessa - Punto 494

- La Corte ribadisce preliminarmente la sua conclusione secondo la quale la natura della minaccia in questione nel caso di specie ha, a suo avviso, richiesto complessivamente **una risposta sistematica, coordinata e globale da parte delle autorità.**
- Benché la Corte riconosca che sono stati compiuti sforzi significativi – seppure tardivamente – per **affrontare il problema della Terra dei Fuochi in modo più strutturato**, essa invita le autorità statali ad adottare **ulteriori misure** per assicurare la completezza e la coordinazione nel loro approccio, con una chiara delimitazione delle competenze in modo da evitare una superflua frammentazione delle responsabilità tra i diversi livelli dell'apparato statale (governo locale, regionale e centrale) e i diversi enti statali e attori istituzionali coinvolti nel fronteggiare il problema.

Sentenza CEDU

Premessa - Punto 501

- La Corte ha deciso di applicare nel caso di specie la **procedura di sentenza pilota**, rinviando in particolare alle sistemiche carenze che hanno caratterizzato la risposta dello Stato al problema in questione, come esposto nella presente sentenza, al notevole numero di persone interessate e all'urgente necessità di concedere loro una rapida e appropriata riparazione a livello interno.
- Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte ritiene che il fine della presente sentenza possa essere conseguito soltanto se le misure sono attuate **senza indebito ritardo**, vale a dire entro due anni dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva, salvo il controllo del Comitato dei Ministri.

Motivazioni del decreto – straordinaria necessità e urgenza

- Assicurare il **contrastò delle attività illecite in materia di rifiuti**, che interessano l'intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. «Terra dei fuochi»
- contrastare il **fenomeno dei roghi tossici** di rifiuti urbani e speciali
- **dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025**

DL n. 116/2025

- L'Italia ha provveduto di conseguenza ad emanare l'8/08/25 il DL n. 116 (c.d. "*DL Terra dei Fuochi*"), convertito nella legge n. 147 del 3/10/25.
- Nelle premesse di tale provvedimento, viene riconosciuta l'urgenza di implementare misure di contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti **su tutto il territorio nazionale** (ed in particolar modo nella c.d. Terra dei Fuochi) e si evidenzia la necessità di contrastare i fenomeni dei **roghi tossici di rifiuti** che mettono a repentaglio la vita e la **salute dell'uomo**, insieme alla **salubrità dell'ambiente**.
- Viene altresì fatto esplicito riferimento alla necessità di fornire assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

DL n. 116/2025: il sistema complessivo

- Attraverso la **decretazione d'urgenza**, sono state introdotte una serie di **novità non marginali in materia di rifiuti**. In particolare, la **L. n. 147/2025** interviene su numerose norme contenute sia nel **D.Lgs. n. 152/2006** che nel **Codice Penale**, così come nel **Codice di Procedura Penale** e nei **D.Lgs. n. 231/2001, D.Lgs. n. 285/1992 (CdS)**, nonché nella **L. 146/2006**.
- Di particolare interesse, risulta l'**aggravante dell'attività d'impresa**, prevista dal nuovo **art. 259-bis TUA**, nonché la valorizzazione della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001 per i reati di natura ambientale. L'intervento legislativo introduce altresì la possibilità di applicare **misure di prevenzione** sui beni e le aziende delle imprese coinvolte.
- Infine, sono state previste poi anche “*Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno*” (art. 9-bis) e modifiche al d.lgs. 49/2019, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

DL n. 116/2025

INTERVENTI DL 116/2025

- Modifica il **D.Lgs. n. 152/2006**
- Modifica **Codice Penale** e **Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992)
- Modifica **D.Lgs. n. 231/2001**
- Modifica **Codice di Procedura Penale** e **Leggi Antimafia e criminalità organizzata** per i delitti più gravi

DL n. 116/2025

CONTENUTI DL 116/2025

- Riscrive la disciplina sanzionatoria sull'**abbandono dei rifiuti**. Trasforma alcune fattispecie contravvenzionali in **delitti**. Prevede specifiche **ipotesi qualificate** (reato base + elementi di fatto = pena maggiore).
- Introduce **l'arresto in flagranza differita** per taluni delitti più gravi
- Amplia il catalogo dei reati presupposto della **responsabilità amministrativa** da reato delle persone giuridiche
- Offre **nuovi strumenti investigativi** (aumento possibilità intercettazioni, infiltrato e accesso ai dati della carta nazionale del suolo (AGEA))

COSA FA ARPAV

MONITORAGGI
MATRICI
AMBIENTALI

CONTROLLI FONTI
DI PRESSIONE

ANALISI DI
LABORATORIO DATI
AMBIENTALI

SUPPORTO ENTI
PER VALUTAZIONI E
ISTRUTTORIE

CLIMA METEO
E SUPPORTO
PROTEZIONE
CIVILE


CONTROLLI: COMPETENZE ARPAV

- ✓ Effettua controlli sulle fonti di pressione in relazione alle matrici acqua, rifiuti, emissioni.
- ✓ Interviene nelle emergenze ambientali per le quali è necessario effettuare indagini tecniche ed analitiche sulle matrici coinvolte, supportare altri Enti che hanno specifiche competenze (VVF, Comune, ecc.)
- ✓ Fornisce supporto tecnico ad altri Enti.
- ✓ Sanzioni e notizie di reato qualora sia l'organo accertatore.

Manutenzione organizzativa

DDG n. 254 del 16/12/2024

MANUTENZIONE ORGANIZZATIVA
ARPAV - dicembre 2024:
diagramma



SNPA

Personale ispettivo

- La Legge “Istituzione del **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente** e disciplina dell’**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**” del **28 giugno 2016, n. 132** è stata pubblicata in GU Serie Generale n.166 del 18/07/2016.

REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DEL

PERSONALE ISPETTIVO

D.P.R. 4 settembre 2024 n. 186 “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”

Settori delle attività ispettive

2. Le attività ispettive si articolano in settori e la qualifica di ispettore viene conseguita con riferimento a ciascun settore.
3. I settori nei quali è svolta l'attività ispettiva, come definita dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, sono individuati dalla L.R. 32/1996 e dalla Legge 132/2016 e comprendono, in particolare:
 - a) Controlli Ambientali;
 - b) Rischio Industriale;
 - c) Verifiche Impiantistiche;
 - d) Agenti Fisici;
 - e) Bonifiche dei Siti Contaminati;
 - f) Fenomeni nivologici e valanghivi;
 - g) Verifica Deflusso Minimo Vitale/Ecologico;
 - h) Verifiche dei Piani di Monitoraggio Ambientale e verifiche di ottemperanza;
 - i) Controlli Ambientali nell'ambito degli interventi in Pronta Disponibilità Ambientale;
 - j) Controlli analitici e contestazione delle violazioni ai sensi dell'art. 15 della L. 689/1981 di competenza dei Dirigenti di laboratorio.

Il personale ispettivo

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il personale ispettivo è individuato dal Direttore Generale tra il personale dell’Agenzia che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso svolgeva funzioni di vigilanza all’interno delle strutture preposte alle attività di controllo, su proposta dal Dirigente sovraordinato, in base alla competenza ed esperienza maturata nell’ambito dell’attività ispettiva in uno o più dei settori di cui all’articolo 2 per un periodo di servizio effettivo non inferiore a 6 mesi, anche non continuativi e all’attitudine allo svolgimento delle funzioni di ispettore attestata anche dalla positiva valutazione della performance per il medesimo periodo.
2. Il personale di cui al comma 1 è nominato ispettore con deliberazione del Direttore Generale.
3. Il personale impiegato nelle attività di controllo che alla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento non abbia maturato un’esperienza in uno dei settori specifici di almeno 6 mesi, segue un percorso formativo, anche con affiancamento al personale in servizio, secondo le modalità definite all’articolo 8, all’esito positivo del quale acquisisce la qualifica di ispettore.

Il responsabile del coordinamento delle attività ispettive e il personale esperto di supporto

1. Il Direttore Generale nomina, tra il personale con qualifica di ispettore, i Responsabili del coordinamento delle attività svolte dal personale ispettivo, individuando, di norma, i responsabili delle articolazioni organizzative che svolgono attività di controllo.
2. Ai Responsabili sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) coordinamento e avvio dell'attività ispettiva prevista nel programma annuale di attività o su segnalazione;
 - b) formazione del/dei gruppo/i ispettivo/i, nel rispetto del principio di rotazione;
 - c) applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte del/dei gruppo/i ispettivo/i;
 - d) coordinamento del personale ispettivo;
 - e) designazione, previo accordo con il Dirigente di riferimento, di personale diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a fornire il supporto tecnico specialistico necessario per lo svolgimento delle attività ispettive;
 - f) in presenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale delle funzioni in capo al personale ispettivo/personale a supporto:
 - 1) sostituzione dell'ispettore interessato e, qualora ne sussistano le condizioni, richiesta al Direttore Generale di revoca della nomina di ispettore;
 - 2) revoca della designazione ed eventuale sostituzione del personale di supporto.

Attività ispettiva

Ispettori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

5. All'accesso ai siti o agli impianti partecipa esclusivamente il personale ispettivo incaricato dall'ente, l'eventuale personale esperto di supporto, il soggetto destinatario dell'ispezione o i soggetti eventualmente incaricati dal destinatario medesimo, purché immediatamente reperibili sul luogo dell'ispezione al momento dello svolgimento dell'attività ispettiva.
 6. Delle operazioni ispettive è redatto processo verbale, che deve essere sottoscritto dai soggetti che hanno svolto l'attività ispettiva, nonché dai soggetti destinatari dell'ispezione o dai soggetti dai medesimi incaricati se presenti. Copia del processo verbale è rilasciata al soggetto destinatario dell'ispezione o ai soggetti dai medesimi incaricati se presenti.
 7. Gli atti di accertamento, compreso il processo verbale, sono tempestivamente salvati nel fascicolo relativo all'attività ispettiva.
 8. I risultati dell'ispezione sono comunicati, senza ritardo, al soggetto destinatario dell'ispezione, fatte salve le disposizioni in materia di segreto investigativo.
-
1. Il personale ispettivo riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della Legge 132/2016, il legale rappresentante dell'Agenzia può individuare e nominare, tra il personale ispettivo, coloro i quali operano anche con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria operano secondo quanto previsto dagli articoli 55 e ss. e 347 e ss. cpp..

Il codice etico

(Allegato 1 al D.P.R. 186/2024)

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale ispettivo rispetta il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 62/2013, il Codice etico di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 186/2024 e il Codice di comportamento integrativo dei dipendenti di ARPAV approvato con deliberazione del Direttore Generale.

- Il personale ispettivo è tenuto inoltre all'osservanza di **linee guida** e disposizioni per l'esecuzione delle attività ispettive e di controllo, definite dai competenti organi nazionali, dal SNPA e dagli enti di appartenenza

ARPAV: gli strumenti operativi

- **Accertamenti documentali:** verifica autorizzazioni, comunicazioni, iscrizioni documentazione gestione rifiuti.
- **Accertamenti tecnici.** Verifica prescrizioni autorizzative, volumi/peso rifiuti gestiti, aree impiegate, utilizzo di droni.
- **Accertamenti fotografici.** Registrazioni con sistemi di videosorveglianza.
- **Campionamento** di matrici per verifica standard di qualità, di limiti allo scarico/emissione, per la classificazione rifiuti.
- **Garanzia del contraddiritorio**, avviso alla parte.
- **Verbali** di sopralluogo, di campionamento.
- Utilizzo di riprese con telecamera.
- Atti di Polizia Giudiziaria: sequestro preventivo e probatorio, SIT.
- **Procedura estintiva** L. n. 68/2015 art. 318 bis D.Lgs. n. 152/2006).

D.Lgs. n. 103/2024

Controllo amministrativo

- «Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118.»

Art. 5:
- 2. Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'**azione legittima, trasparente e corretta** delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei **principi di efficacia, efficienza e proporzionalità**, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.
- 3. Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'**Autorità giudiziaria** o di **circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici**, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la **sicurezza sui luoghi di lavoro** e, comunque, ogni qual volta emergano **situazioni di rischio**, **le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.**

Le attività dell’Agenzia: relazioni annuali

- [https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/
amministrazione-
trasparente/performance/relazione-sulla-
performance](https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/performance/relazione-sulla-performance)
- [https://www.arpa.veneto.it/arpav/
chi-e-arpav/
file-e-allegati/
rendicontazione-
attivita](https://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/rendicontazione-attivita)

Impianti di gestione rifiuti

censimento 2024

IMPIANTI DI GESTIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI NON AIA (prestazioni B.3.1.6.e – B.3.1.9.e/f/g)

aziende/impianti presenti nel territorio

provincia	Recupero di materia	Recupero di energia	Trattamenti preliminari	Incenerimento	Discariche rifiuti inerti	Discariche rifiuti non pericolosi	Stoccaggio	totale	aziende/impianti controllati non AIA	controlli tot effettuati
Belluno	33	1	6	0	5	5	13	63	22	50
Padova	196	3	14	1	0	2	46	262	49	99
Rovigo	66	0	1	0	0	1	6	74	24	45
Treviso	183	22	17	0	6	1	22	251	60	118
Venezia	158	4	15	1	0	2	22	202	9	17
Verona	224	7	24	1	4	6	31	297	38	103
Vicenza	230	6	10	3	4	6	29	288	68	147
regionale									5	10
totale								1.437		
Veneto	1.090	43	87	6	19	23	169	(1.233 204 non AIA + AIA)	275	589

Impianti AIA

censimento 2024

AZIENDE IN AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – IMPIANTI AIA (prestazioni
B.3.1.4.a/b – B.3.1.5)

provincia	aziende/ impianti nel territorio	aziende/impianti controllati	controlli totali effettuati
Belluno	23	7	19
Padova	150	30	83
Rovigo	74	18	39
Treviso	117	45	120
Venezia	81	33	129
Verona	432	56	195
Vicenza	175	64	152
Totale	1.052	253	737

CONTROLLATO IL 24% DEGLI IMPIANTI

ILLECITI AMBIENTALI (2024)

provincia	sanzioni amministrative	notizie di reato	notizie di reato con applicazione L.68/2015
Belluno	16	1	15
Padova	43	3	33
Rovigo	15	3	6
Treviso	73	24	42
Venezia	8	8	5
Verona	36	4	42
Vicenza	63	21	33
regionale	87	1	3
Totale	341	65	179

Sanzioni penali

- I reati si distinguono in **contravvenzioni** e **delitti**.
- Delitti e contravvenzioni differiscono per la tipologia di pena prevista dal Codice Penale:
- I **delitti** sono puniti attraverso l'**ergastolo**, la **reclusione** e la **multa**.
- Le **contravvenzioni** sono punite con l'**arresto** o l'**ammenda**.
- Un ulteriore fattore che permette di delineare al meglio la differenza tra un delitto e una contravvenzione è il cosiddetto **elemento psicologico del reato**.
- Nello specifico:
 - i **delitti** vengono puniti unicamente a titolo di **dolo**;
 - le **contravvenzione** possono essere punite a titolo di **dolo** o di **colpa**.
- Chi commette un delitto lo fa, dunque, con l'intenzione e la precisa volontà di farlo, anche se la legge contempla l'esistenza di delitti a titolo di colpa, come per esempio l'omicidio colposo.

L. n. 147/2025

Modifiche al D.Lgs. n. 152/2006

PARTE QUARTA – TITOLO V – CAPO I SANZIONI

Art. 255	Abbandono di rifiuti non pericolosi
Art. 255-bis	Abbandono di rifiuti in casi particolari
Art. 255-ter	Abbandono di rifiuti pericolosi
Art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
Art. 256-bis	Combustione illecita di rifiuti
Art. 257	Bonifica dei siti
Art. 258	Obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e dei formulari
Art. 259	Spedizione illegale di rifiuti
Art. 259-bis	Aggravante dell'attività di impresa
Art. 259-ter	Delitti colposi in materia di rifiuti

Principali modifiche al sistema penale ambientale

- Approccio della Legge n. 147/2025 per fattispecie di reato:
 - **1) Intensità/conseguenze**
 - La nuova legge interviene innanzitutto in modo significativo sul **Testo Unico Ambientale (TUA)**, riformando le fattispecie di reato secondo uno schema uniforme: ogni fattispecie ora prevede **un'ipotesi di base** e **una più grave**, c.d. “**di pericolo**”, configurabile quando dalla condotta derivi un **pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone**, ovvero **per l'ambiente** (acqua, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, ecosistemi e biodiversità, flora o fauna, anche agraria), oppure qualora la commissione del fatto avvenga in **siti contaminati o potenzialmente contaminati**, o nelle aree di accesso e pertinenza.
 - **2) Tipologia rifiuti**
 - Si distingue poi tra il caso in cui la condotta sia posta in essere in relazione a **rifiuti pericolosi o non**.

Abbandono di rifiuti

non pericolosi

- L'ipotesi base (art. 255 TUA) viene ora punita con l'ammenda da un minimo di 1.500 e un massimo di 18.000 euro e l'eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da quattro a sei mesi. In caso di condotta posta in essere da **soggetto qualificato**, è previsto l'arresto da sei mesi a due anni, o l'ammenda da 3.000 a 27.000 euro. È prevista altresì la sanzione pecunaria da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade. In caso di uso di un veicolo a motore è previsto il fermo del mezzo.
- L'art. 255-bis TUA (di nuova introduzione) disciplina l'ipotesi di pericolo, sanzionata con pene detentive da sei mesi a cinque anni per i privati e da nove mesi a cinque anni e mezzo per gli imprenditori.

Schematizzazione approccio

- Abbandono di rifiuti da privato ovvero da titolare d'impresa.
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (aggravanti) da parte di privato ovvero da titolare di impresa.
- Rifiuti non pericolosi/pericolosi.
- Misure accessorie: sospensione della patente
- Si osserva che l'art. 192 non richiama gli artt. 255 bis e 255 ter.

Abbandono di rifiuti pericolosi art. 255-ter TUA (di nuova introduzione)

- l'**ipotesi base** da fattispecie contravvenzionale diviene **delittuosa**, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio, che prevede adesso la **reclusione** da **uno a cinque anni**;
- l'**ipotesi di pericolo** prevede la pena da un anno e sei mesi a sei anni nella forma comune e da due anni a sei anni e sei mesi nella forma qualificata.

Art. 256 TUA: attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi

- Per l'ipotesi base, in sede di conversione, è stata bocciata la riqualificazione in forma delittuosa proposta dal Decreto-legge, prevedendo per tale fattispecie la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro;
- L'ipotesi di pericolo, invece, prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.
- In entrambi i casi, qualora il reato sia commesso con l'utilizzo di un mezzo a motore, è possibile applicare come sanzione accessoria la sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Inoltre, alla sentenza di condanna o a quella di patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Art. 256

(attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

- 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, **chiunque** effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti **in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (***((è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni)***).
- 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della **reclusione** da uno a cinque anni quando:
 - a) dal fatto deriva **pericolo per la vita o per la incolumità** delle persone ovvero **pericolo di compromissione o deterioramento**:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
 - b) il fatto è commesso in **siti contaminati o potenzialmente contaminati** ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
 - Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano **rifiuti pericolosi**, la pena è della **reclusione** da due anni a sei anni e sei mesi.

Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi

Art. 256 TUA

- Per l'ipotesi base la **reclusione** da uno a cinque anni;
- per l'ipotesi di pericolo la **reclusione** da due anni a sei anni e sei mesi.
- Lo stesso articolo disciplina anche il reato di **discarica abusiva di rifiuti non pericolosi**, disponendo:
- la **reclusione** da uno a cinque anni all'ipotesi base;
- la **reclusione** da due a sei anni in caso di fattispecie di pericolo.
- Viene poi precisato che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si applica la pena dell'**ammenda** da 6.000 a 52.000 euro o dell'**arresto** fino a tre anni a chi, pur essendo in possesso di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione ambientale, operi in maniera difforme da esse.
- Nel c. 4 art. 256 solo rifiuti non pericolosi.

Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi

Art. 256 TUA

- 4. ((**Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b))).**

Discarica abusiva di rifiuti pericolosi

- La sanzione è fissata:
- per l'**ipotesi base** da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi di reclusione;
- per l'**ipotesi di pericolo** da due anni e sei mesi a sette anni di reclusione.
- Per tutte le ipotesi di discarica abusiva, inoltre, è prevista la **confisca dell'area** sulla quale la stessa è stata realizzata, salvo che appartenga a persona estranea al reato – e fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi – come conseguenza della condanna o del patteggiamento.

Combustione illecita di rifiuti

- Nel caso in cui questi **non siano pericolosi** (art. 256-**bis** TUA):
- l'**ipotesi base** è sanzionata con la pena alla reclusione da due a cinque anni;
- l'**ipotesi di pericolo**, invece, con la reclusione da tre a sei anni. Se a tale condotta segue l'incendio, le pene previste sono aumentate sino alla metà.
- Nel caso di **rifiuti pericolosi** (art. 256-**bis** TUA):
- l'**ipotesi base** è punita con la reclusione da tre a sei anni;
- l'**ipotesi di pericolo**, con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
- In caso di condotte che integrino la fattispecie prevista all'art. 256-**bis**, rimane fermo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di risarcimento del danno ambientale e di pagamento (anche in via di regresso) delle spese di bonifica.

Trattamento sanzionatorio (art. 258 TUA)

- Qualora venga accertata la ***violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari***:
- nel caso di registri di carico e scarico di **rifiuti non pericolosi** si applicano la **sanzione pecuniaria** da 4.000 a 20.000 euro, la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida** da uno a quattro mesi e la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi;
- nel caso di registri relativi a **rifiuti pericolosi**, invece, si applica la **sanzione pecuniaria** da 10.000 a 30.000 euro e, nei casi più gravi, è possibile applicare la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione** da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Si applicano anche la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida** da due a otto mesi e la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da quattro a dodici mesi.

Spedizione illegale di rifiuti

- La rubrica dell'art. 259 TUA viene modificata in "**Spedizione illegale di rifiuti**" e la fattispecie, prima contravvenzionale, viene elevata a delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni. È previsto, poi, un aumento di pena in caso di spedizione illegale di rifiuti pericolosi.
- Infine, all'art. 212 TUA è prevista la **sanzione accessoria della sospensione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi** per le imprese che, non risultando iscritte a tale Albo, commettano una violazione delle norme di cui al Titolo VI, Parte IV del TUA (tra cui quelle sopra citate). In caso di reiterazione di tali violazioni o di recidiva (ex art. 99 c.p.) è prevista la cancellazione dal suddetto Albo nazionale.

259-bis Aggravante dell'attività di impresa

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

259-ter *Delitti colposi in materia di rifiuti*

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite

Altre modifiche

CODICE PENALE

Art. 131-bis	Esclusione della punibilità per <u>particolare tenuta del fatto</u>
Art. 452-sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Art. 452- quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 382 – bis CPP	Arresto in flagranza differita
--------------------	--------------------------------

LEGGE

Art. 9 L. 146/2006	Operazioni sotto copertura
-----------------------	----------------------------

Novità D.Lgs. n. 231/2001

Nella lista sono entrati altri sei reati che riguardano **l'abbandono dei rifiuti non pericolosi in casi particolari, l'abbandono di rifiuti pericolosi, la combustione Illecita, l'impedimento al controllo, l'omessa bonifica e il traffico organizzato.**


Sono state poi **inasprite le sanzioni pecuniarie** a carico dell'ente per i **reati di gestione non autorizzata di rifiuti/discarica abusiva, spedizione illegale di rifiuti, inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico o abbandono di rifiuti radioattivi.**

LE LINEE GUIDA SNPA 52/2024



LINEE GUIDA SNPA PER L'APPLICAZIONE
DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE
DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI,
EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006-
AGGIORNAMENTO 2024

Delibera del Consiglio SNPA n. 252/2024 del 23.07.2024



- «Gli indirizzi applicativi formulati nel documento per gli operatori SNPA, devono necessariamente fare salvi gli eventuali diversi indirizzi emessi dalle Procure della Repubblica di riferimento (che a tutt'oggi, per determinati aspetti, presentano approcci non omogenei)»
- La Direzione Generale di ARPAV ha trasmesso le Linee Guida alle Procure di riferimento nel luglio del 2022
- Con delibera 252/2024 il Consiglio SNPA ha approvato in via preliminare l'aggiornamento 2024 del documento “Linee Guida SNPA per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. n. 152/2006. Aggiornamento 2024”.

Es. Abbandono in aree private

Come intervenire:

Interessare il Comune anche tramite Polizia Locale per verificare l'evento (verifica sommaria tipologia di rifiuti, verifica eventuale necessità misure per evitare dilavamenti, individuazione soggetti responsabili, ...)

Il Comune richiede al responsabile di allontanare i rifiuti e, per i casi più complessi, la presentazione di un piano di smaltimento, con parere di ARPAV (se richiesto)

Eventuale collaborazione di ARPAV per supporto tecnico e valutazioni di carattere analitico

Soprattutto nei casi di siti produttivi attivi, possibile intervento diretto di ARPAV per verifica autorizzazioni in essere e interessare Autorità Competente per i provvedimenti di diffida.




Abbandono in area pubblica

Rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche [...] sono **RIFIUTI URBANI**

Competenze ed oneri del COMUNE, sentito eventualmente anche il gestore della infrastruttura

In alcuni casi la situazione riscontrata richiede un intervento in emergenza da parte del Comune, procedendo alla messa in sicurezza con coperture/protezioni, eventuale pulizia di percolazioni e imbrattamenti da parte di ditta specializzata.



Se sospetto **amianto**: rifiuto pericoloso da verificare con analisi

In alcuni casi i Comuni hanno contratto con Ditta o con Gestore



VEICOLI ABBANDONATI



Esempi di rifiuti pericolosi abbandonati



Conclusioni

- Previsione di nuovi delitti.
- Inasprimento delle pene.
- Dubbi per alcune fattispecie di reato.
- Disapplicazione art. 318 bis D.Lgs. n. 152/2006.
- Per le imprese necessità di disporre di un sistema organizzativo per la verifica e gestione degli aspetti ambientali.
- Richiesta di formazione e preparazione adeguata per la gestione delle problematiche inrenti la gestione rifiuti in azienda.
- Attesa di eventuali pronunciamenti dei Tribunali.

Grazie per l'attenzione